

COMMISSIONE ULOF ADR

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.

Dopo la riunione della Commissione tenutasi il 25.01.2016 in Milano, non ci sono state ulteriori occasioni di incontro.

I lavori della Commissione erano già stati peraltro illustrati in occasione dell'assemblea dei Presidenti ULOF del 6 febbraio 2016.

La Commissione aveva dato indicazioni circa la necessità di mantenere adeguati standard di aggiornamento e suggerito di richiedere ai mediatori degli Organismi Forensi di partecipare a corsi di aggiornamento per la durata di almeno 12 ore ogni anno.

Si era inoltre suggerito, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 17 novembre 2015, di prevedersi l'obbligo di tirocinio nei termini già indicati dal D.M. 180/10 e cioè la partecipazione dei mediatori in qualità di tirocinanti a 20 sessioni di mediazione, prevedendosi in aggiunta che di queste sessioni, almeno 5 fossero effettivamente svolte con la partecipazione di tutte le parti e non meri incontri ad esito negativo per la mancata adesione della parte chiamata.

Tali indicazioni, meglio espresse nel verbale della Commissione, che si allega, sono state già reperite dall'assemblea dei Presidenti.

Successivamente non sono intervenute modifiche normative tali da richiedere adeguamenti delle prassi già in uso presso gli Organismi Forensi della Lombardia.

Va segnalata esclusivamente la sentenza del TAR Lazio dell'01 aprile 2016 che ha annullato l'art.14 bis del D.M. 180/10 prevedendo incompatibilità tra la funzione di avvocato e quella di mediatore.

Come è noto, veniva impedito all'avvocato di assistere la parte nelle procedure di mediazione aperte avanti all'Organismo di mediazione, in cui fosse iscritto come mediatore e tale divieto veniva fatto anche a soci o associati di studio o, semplicemente, condividenti lo stesso ufficio.

La disposizione è stata eliminata ed è quindi ora più agevole lo svolgimento delle attività degli Organismi di Conciliazione Forense.

Anche a seguito della riunione del Coordinamento Nazionale della Conciliazione Forense tenutasi il 7-8 aprile 2016 in Bologna ed all'incontro EAC organizzato dal Consiglio Nazionale Forense per gli scorsi 26 e 27 maggio 2016, si è ritenuto di convocare nuovamente la Commissione ADR al giorno 16 giugno 2016, ad ore 11.00, in Milano per valutare la possibilità di:

- studiare opportunità e modalità di avvio presso gli Ordini Lombardi di Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (attualmente l'unico Organismo costituito è operante in Milano) e di verificare la possibilità di organizzare corsi di formazione per i gestori della crisi; ciò anche alla luce del progetto di riforma della Legge Fallimentare;
- in considerazione dell'avvio del servizio di mediazione familiare presso gli Organismi di Conciliazione Forense di Milano, Monza e Varese, si ritiene opportuno valutare la possibilità di organizzare a livello lombardo per i Colleghi che fossero interessati un corso di formazione per mediatori familiari;
- anche in considerazione delle indicazioni emerse nel corso del convegno al CNF del 26 maggio 2016 in ordine alla negoziazione assistita, si ritiene utile, inoltre, valutare la possibilità di proporre su base regionale l'organizzazione di corsi di formazione alla negoziazione per avvocati.

Non è stata dimenticata la necessità di organizzare strumenti di valutazione e scambio di esperienze tra i mediatori dei diversi Organismi. Sul punto verrà portata all'attenzione della Commissione l'opportunità di organizzare, come già l'anno scorso, una riunione di tutti i mediatori della Lombardia per verificare e discutere i dati inerenti lo svolgimento dell'attività di mediazione;

riunione da tenersi nel prossimo autunno. Ciò anche per esaminare la giurisprudenza formatasi più di recente in applicazione del Decreto leg.svo 28/10; giurisprudenza certo preoccupante là ove rende obbligatoria la prosecuzione del procedimento di mediazione quando, come già ritenuto nella sentenza del Consiglio di Stato del 17 novembre 2015, va apprezzata nel sistema italiano proprio la possibilità che le parti hanno, al primo incontro di mediazione, di valutare congiuntamente l'opportunità di proseguire nella procedura piuttosto che rinviare ad altre sedi la definizione del contenzioso.

Varese, 7 giugno 2016

Il Consigliere incaricato
Avv. Cesare Bulgheroni